



Servizio Benefici Economici

DETERMINA

OGGETTO: A.A. 2021/2022 - REVOCA DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NEI CONFRONTI DI N. 2 STUDENTI UNIGE ANNI SUCCESSIVI

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATA la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 recante “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione” e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

RICHIAMATO il d.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390” il quale prevede, all’art. 1, che le disposizioni nello stesso contenute continuino ad avere efficacia fino all’emanazione di successivo decreto;

VISTO il vigente Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 1° giugno 2011 n. 12, prorogato ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis della l.r. n. 15/2016;

RICHIAMATE le proprie determine:

- a) 30 giugno 2021, n. 216 ad oggetto: “Approvazione bando di concorso per l’attribuzione di benefici per l’anno accademico 2021/2022”;
- b) 18 agosto 2021, n. 282 ad oggetto: “Determinazione del fondo 2022 per il finanziamento delle borse di studio per l’anno accademico 2021/2022 ai fini dell’elaborazione delle graduatorie del relativo concorso”;

- c) 30 novembre 2021, n. 372 ad oggetto: “A.A. 2021/2022 approvazione graduatorie definitive borse di studio in favore degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Genova ad anni successivi al primo e al “settimo semestre + primo anno di laurea magistrale”, ai primi anni dei corsi di laurea (I livello) e di laurea magistrale (II livello) e integrazione per mobilità internazionale unige “Programma Erasmus + key action 1 learning mobility of individuals”;

RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2021, n. 490 ad oggetto: “A.A. 2021/2022 studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova: liquidazione prima rata borse di studio anni successivi e “settimo semestre + primo anno laurea magistrale, prima rata integrazione Mobilità Internazionale Programma “Erasmus + Key Action 1” e liquidazione borse di studio totali primi anni ai sensi dell’art. 13, comma , lettera e) del Bando di concorso attribuzione benefici 2021/2022”;

VERIFICATO che n. 2 studenti UNIGE anni successivi, vincitori dei benefici per l’a.a. 2021/2022 e individuati nell’Allegato “A.A. 2021/2022 Revoche anni successivi UNIGE” alla presente determina, quale sua parte integrante e necessaria, non risultano in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato Bando di Concorso a.a. 2021/2022 in quanto risultano iscritti a un anno di iscrizione diverso dall’anno dichiarato nella domanda di benefici;

RICHIAMATO l’art. 21 octies comma 2 e ss.mm.ii della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” applicato nei confronti degli studenti sottoposti a revoca di cui al presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno disporre, ai sensi dell’art. 25 del suddetto bando di concorso, la revoca dei benefici, come risulta nell’Allegato “A.A. 2021/2022 Revoche anni successivi UNIGE” alla presente determina, quale sua parte integrante e necessaria nei confronti di n. 2 studenti anni successivi UNIGE;

PRESO ATTO che i suddetti studenti:

- a) hanno percepito la prima rata della borsa di studio per un totale di € 1.507,75;
- b) non hanno richiesto il beneficio dell’alloggio, come comunicato dal relativo Servizio;
- c) hanno usufruito del servizio ristorazione per un totale di € 32,50, come comunicato dal relativo Servizio;

RITENUTO pertanto necessario procedere per i suddetti studenti alla richiesta di restituzione delle somme indicate a fianco di ciascun nominativo per un importo complessivo di € 1.540,25;

ATTESO che il budget economico triennale 2022-2024 è stato approvato con decreto 30 dicembre 2021, n. 560;

SU PROPOSTA della Responsabile del Servizio Benefici Economici

DISPONE

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1. di revocare, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del Bando di concorso per l'attribuzione di benefici per l'anno accademico 2021/2022, i benefici nei confronti di n. 2 studenti anni successivi, risultati vincitori per l'attribuzione di benefici a.a. 2021/2022 e individuati nell'Allegato "A.A. 2021/2022 Revoche anni successivi UNIGE" alla presente determina, quale sua parte integrante e necessaria, nel quale viene indicato, a fianco dei nominativi, la motivazione della revoca con il relativo riferimento normativo del suddetto Bando di Concorso e l'importo da restituire;

2. di dare atto, come risulta dal suddetto Allegato, che:

a) i debiti derivanti dal presente atto di revoca relativi all'a.a. 2021/2022 ammontano complessivamente a € 1.540,25 così suddivisi:

- € 1.507,75 a titolo di indebita riscossione della borsa di studio;
- € 32,50 a titolo di indebita fruizione del servizio ristorazione;

b) le somme da richiedere agli studenti ammontano complessivamente a € 1.540,25;

c) i ricavi complessivi derivanti dal presente atto di revoca ammontano a € 1.540,25;

3. di richiedere agli studenti, indicati nell'Allegato "A.A. 2021/2022 Revoche anni successivi UNIGE" alla presente determina, quale sua parte integrante e necessaria, le somme debite indicate a fianco di ciascun nominativo;
4. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti dell'Università degli Studi di Genova che dispongono, in base alla vigente normativa, la revoca dei correlati benefici contributivi.

IL DIRIGENTE

Dr. Enrico Bonanni

Firmata ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 135

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.